

REGOLAMENTO (CE) N. 1182/2001 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2001****che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2000/01, un importo complementare dell'aiuto per i concentrati di pomodori e i loro derivati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 9 e 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1519/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito, per la campagna di commercializzazione 2000/01, il prezzo minimo e l'importo dell'aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodoro.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 2201/96, l'aiuto stabilito per i concentrati di pomodori e i loro derivati è ridotto del 5,37 % per evitare i superamento delle spese globali in seguito all'aumento delle quote francesi e portoghesi applicabili ai concentrati di pomodori e i loro derivati viene versato dopo la campagna, se l'aumento delle quote francesi e portoghesi non è interamente utilizzato.
- (3) Gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1607/1999 ⁽⁵⁾, hanno comunicato i quantitativi di pomodori trasformati entro e fuori quota. Le quote di concentrati non sono state interamente utilizzate nel corso della campagna 2000/01. Pertanto un importo complemen-

tare dell'aiuto stabilito per i concentrati di pomodori e i loro derivati dal regolamento (CE) n. 1519/2000 deve essere versato alle industrie di trasformazione che hanno presentato apposita domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 504/97.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 2000/01 l'importo complementare dell'aiuto per i concentrati di pomodori, il succo di pomodoro e i fiocchi di pomodoro, previsto all'articolo 4, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in allegato.

2. L'organismo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 504/97 versa ai trasformatori, sulla base delle domande di aiuto presentate ai sensi dello stesso articolo, l'importo complementare dell'aiuto stabilito dal presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 174 del 13.7.2000, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 190 del 23.7.1999, pag. 11.

ALLEGATO

COMPLEMENTO ALL'AIUTO ALLA PRODUZIONE

Campagna 2001/01

Prodotto	EUR/100 kg netti
1. Concentrati di pomodoro aventi tenore di estratto secco pari o superiore al 28 % ma inferiore al 30 %	3,18
2. Fiocchi di pomodoro	10,57
3. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco pari o superiore al 7 % ma inferiore al 12 %:	
a) pari o superiore al 7 % ma inferiore all'8 %	0,82
b) pari o superiore all'8 % ma inferiore al 10 %	0,99
c) pari o superiore al 10 %	1,21
4. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco inferiore al 7 %:	
a) pari o superiore al 5 %	0,66
b) pari o superiore al 4,5 % ma inferiore al 5 %	0,52